REGOLAMENTO (CEE) N. 1816/77 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1977

che modifica il regolamento (CEE) n. 2793/76, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate, messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2453/76 del Consiglio, del 5 ottobre 1976, relativo al trasferimento all'organismo d'intervento italiano di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento di altri Stati membri (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1330/77 (4), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che, in seguito alla modifica della data di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2453/76, apportata dal regolamento (CEE) n. 1330/77, è necessario adattare l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2793/76 della Commissione, del 18 novembre 1976, relativo alle modalità di applicazione per lo smercio sul mercato italiano di talune carni bovine congelate messe a disposizione dell'organismo d'intervento italiano in virtù del regolamento (CEE) n. 2453/76 (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 809/77 (6);

considerando che, onde agevolare lo smercio di dette carni, è opportuno incrementare il quantitativo massimo di prodotti posti in vendita mensilmente per singolo acquirente, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2793/76;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2793/76 la data del « 30 giugno 1977 » è sostituita dalla data del « 30 novembre 1977 ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2793/76 è sostituito dal seguente:

« 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 216/69, il quantitativo di prodotti posti in vendita mensilmente per singolo acquirente non è inferiore a 200 chilogrammi di carni con osso né superiore a 3 tonnellate di carni con osso ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. L 279 del 9. 10. 1976, pag. 3.
(4) GU n. L 154 del 23. 6. 1977, pag. 1.
(5) GU n. L 319 del 19. 11. 1976, pag. 24.
(6) GU n. L 98 del 22. 4. 1977, pag. 10.